

Prot. n. 76/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, li 26 Febbraio 2020

Oggetto: **Conseguenze del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare - Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1436/20.**

L'INL con la Nota n. 1436/20 precisa che l'omissione contributiva nei confronti dei fondi di previdenza complementare costituisce un inadempimento contrattuale non diffidabile e ne specifica le conseguenze sotto il profilo dei benefici contributivi.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 1436 del 17 febbraio 2020, che si allega, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze dell'omissione dei versamenti contributivi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro.

Al riguardo, stante la natura privatistica degli obblighi contributivi verso la previdenza complementare, l'Ispettorato ha chiarito che il mancato versamento delle relative somme costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, azionabile da parte del lavoratore innanzi al giudice civile.

Sotto il profilo ispettivo, pertanto, poiché il versamento al fondo di previdenza complementare costituisce un obbligo, non di natura retributiva verso il lavoratore, ma previdenziale nei confronti del fondo, non è possibile l'adozione della diffida accertativa, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Quest'ultima, infatti, ha come oggetto i "crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro", mentre nella fattispecie il creditore del contributo è il fondo di previdenza complementare.

Secondo quanto indicato dalla nota in esame, infine, qualora il datore di lavoro abbia omesso il versamento al fondo pensione degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto e abbia ugualmente fruito dello sgravio contributivo previsto allo scopo di contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del trattamento di fine rapporto (art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297), si configura una "violazione di legge" che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti, in relazione al lavoratore cui la violazione si riferisce, per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale norma, infatti, subordina la fruibilità dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), "fermi restando gli altri obblighi di legge". L'art. 1, comma 1175,

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Distinti Saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)